



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351  
Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)  
Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)  
Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

**Ai Clienti in indirizzo**  
**Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 19 ottobre 2020.

Oggetto: **Misure di prevenzione dal contagio da Covid19 - DPCM 18.10.2020 (valido dal 19.10.2020 al 13.11.2020).**

Spett.li Clienti,

il Governo ha annunciato nella tarda sera del 18.10.2020 ulteriori limitazioni alle attività economiche e allo svolgimento della vita in ambito sociale. Il nuovo DPCM segue quello del 13.10.2020 ed il provvedimento (Ordinanza nr. 620) adottato dalla Regione Lombardia il 16.10.2020<sup>1</sup>. Di seguito le principali misure di contenimento che vanno a modificare e/o integrare le misure adottate il 13 c.m. In fondo alla NL troverete un focus sulla gestione dei contatti stretti nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (con le eccezioni per le Farmacie).

### Lavoro

Il governo "raccomanda" che le attività professionali (ci si chiede se questa prescrizione non valga per le altre attività..) "siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza" e che siano "incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva". Su questo aspetto rinviamo alle precedenti indicazioni già fornite con precedenti Newsletter. Vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro"

Sospesi congressi, meeting e riunioni di lavoro in presenza.

<sup>1</sup> Lombardia - sintesi: **Ristorazione:** Le attività di ristoranti, pizzerie, trattorie e altre attività simili sono consentite sino alle ore 24.00. In tali attività è consentito dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aereostazioni.

E' vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.

E' vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande alcoliche su aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

**Giochi:** Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo 'slot machines, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

**Sport:** Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale, sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale - sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche.

**Scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado** organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.

**Università,** nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.

## Mascherine

L'articolo 1 del dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

## Stadi e palazzetti (confermato).

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso.

## Cinema e concerti (confermato).

Per gli spettacoli resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. No a eventi che implicino assembramenti e in cui non sia possibile mantenere le distanze. Comunque libertà alle regioni e le province autonome che possono così stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

## Feste e ritrovi (confermato) – sale bingo e sale giochi

Rimangono chiuse sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso. Feste vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni (partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti). Inoltre è "comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi" in numero "superiore a 6" nelle abitazioni private.

Infine, le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21 pur con stretta osservanza dei protocolli di sicurezza e previa verifica di Regioni e Prov. Autonome delle condizioni ambientali.

## Ristoranti, bar, pasticcerie. "Movidà" e assembramenti.

Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sotto stretta: "Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 05.00 alle 24.00 (con servizio solo al tavolo dalle 18 alle 24 (prima era previsto sino alle 21) ". Consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma "con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze", sempre per evitare assembramenti.

Al tavolo al massimo in 6 persone e numero di accessi al ristorante contingentato e esposto all'accesso.

Le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale in quanto garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Chiusure di zone a rischio. I sindaci possono disporre la chiusura delle zone a rischio assembramento dopo le ore 21 (vie o piazze nei centri urbani), fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

**Didattica a distanza (dal 21.01.2020).** In caso di criticità possibile didattica a distanza e orari differiti / pomeridiani per la scuola secondaria. "Previo comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza". Inoltre, è possibile modulare "ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9".

## Gite scolastiche (confermato).

"Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio". Non disciplinata e/o riattivata la ripresa della didattica a distanza per gli studenti delle scuole.

## Sport.

Saranno vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche a livello nazionale o regionale (sia agonisti che dilettanti) potranno praticare sport di contatto nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono

sospesi agli allenamenti di squadra, le partite e le "partitelle" amatoriali mentre rimane possibile allenarsi sia individualmente che in squadra ma evitando il contatto con gli altri compagni.

Piscine e palestre potranno rimanere aperte ma avranno una settimana di tempo per allinearsi ai protocolli di sicurezza.

### **Viaggi all'estero.**

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state prorogate fino al 15 ottobre 2020 e con il DPCM 13.10.2020 ulteriormente prorogate di un mese.

Il DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell'Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha ulteriormente precisati nell'Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.

Il 7 ottobre, oltre alla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, è stata approvata anche una nuova Ordinanza del Ministro della Salute, che prevede alcune variazioni rispetto all'elenco dei Paesi al rientro dei quali vige l'obbligo del test molecolare o antigenico.

Per ulteriori info:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

**In questa sede si ritiene infine utile rammentare alcune definizioni e indicazioni fornite dal Ministero della Salute in data 12.10.2020 per la gestione dei casi di contatto stretto con persona positiva al Covid19:**

**L'isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

**La quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

### **Casi positivi Asintomatici**

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

### **Casi positivi Sintomatici**

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

### **Casi positivi a lungo termine**

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo **21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

### **Contatti stretti asintomatici**

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- a) un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- b) un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- **promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.**

## COVID-19, REGOLE SULLA QUARANTENA: FOCUS SUI FARMACISTI IN CASO DI CONTATTO STRETTO.

Ove un convivente di un dipendente o titolare di farmacia dovesse risultare positivo al tampone è necessario aver chiaro cosa è necessario fare. Innanzitutto è bene ricordare che siamo nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato che si svolge nell'ambito di un servizio pubblico ritenuto essenziale.

I casi di un possibile contatto stretto e diretto con il farmacista o di un suo convivente con un soggetto risultato positivo al Covid19 si dovrà temperare quantomeno l'interesse pubblico di fruire del servizio essenziale e quello della tutela della salute. Ad avviso di chi scrive sarà necessario quantomeno

Come detto sopra, il Ministero della Salute in data 12.10.2020 ha individuato i vari casi validi per tutta la popolazione ed i rispettivi comportamenti da tenersi nei casi di tampone è positivo e soggetto è asintomatico, di soggetto sintomatico o di casi positivi a lungo termine (soggetti che pur non presentando più i sintomi, continuano a risultare positivi al test per Sars-CoV-2).

**L'ambito della Farmacia.** Quando un titolare Farmacista o un collaboratore dipendente della Farmacia (Farmacista o meno) entri a contatto con un caso risultato positivo al tampone (convivente, familiare o una persona con cui si è avuto un contatto stretto) la Fofi, ha ricordato che *«ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non si applica la misura della quarantena precauzionale. Tali lavoratori sono comunque sottoposti a sorveglianza»* da parte della Asl o del medico di medicina generale, che verificheranno eventuale comparsa dei sintomi, **«ma possono continuare a operare, mentre dovranno sospendere l'attività lavorativa nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19** (art. 14 D.L. 18/2020, convertito da L. 27/2020)».

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp